

nuova procedura di assegnazione dei locali che di riconoscimento di un corrispettivo da versare al Comune.

ART.3

Il concessionario si impegna a mantenere nel migliore dei modi il locale concesso, provvedendo agli interventi di sistemazione e adeguamento dello stesso da realizzarsi secondo indicazioni degli uffici comunali e in subordine alle autorizzazioni di legge che saranno a cura del concessionario. L'esecuzione di interventi senza la prescritta autorizzazione sarà espreso motivo di revoca immediata della presente concessione.

Il concessionario avrà l'onere della manutenzione ordinaria e pulizia necessari, con l'obbligo di risarcire al Comune eventuali danni, comunque e da chiunque arrecati al locale concesso.

Al termine della concessione gli interventi effettuati rimarranno acquisiti gratuitamente in proprietà al Comune senza l'obbligo di compenso alcuno, salvo sempre per il Comune diritto di pretendere dal concessionario il ripristino del locale nello stato in cui questo l'ha ricevuto.

ART.4

Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di sostenere le **spese relative alle utenze di luce, gas, acqua** oltre alle spese relative alla **tassa rifiuti**.

Per le **utenze di luce e gas** esistono contatori dedicati che dovranno essere intestati ad uno dei concessionari assegnatari dell'alloggio di servizio in oggetto suddividendosi successivamente le spese.

Per **l'utenza idrica** il contatore è unico per l'intero complesso Bellevue, pertanto si quantifica in **€ 30,00 il consumo forfettario annuo per ciascuna delle associazioni assegnatarie**.

Eventi spese relative all'installazione di nuovi contatori, ove necessario, si intendono a carico dei concessionari.

ART.5

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, con effetto immediato, la concessione dell'immobile comunale, nel caso in cui insorgano fini di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno. Il concessionario si impegna a restituire il bene concesso nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Il concessionario non potrà, senza il consenso scritto del Comune concedere a terzi il godimento del bene oggetto di concessione, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, pena la revoca del contratto stesso per fatto e colpa del concessionario, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.

ART.6

Il Comune si intende manlevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a persone e/o cose per l'utilizzo del locale in concessione ed il concessionario non avrà diritto a risarcimento o indennità alcuna.

ART. 7

Il concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa RCT (con massimali a partire da € 300.000,00) ed a copertura di eventuali danni all'immobile (con massimali a partire da € 300.000,00) presso compagnia debitamente autorizzata ad operare nel ramo sinistri;

ART. 8

Le spese occorrenti per la compilazione e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

Il concessionario